

## L'Inquisizione, gli indizi, le prove

guido.dallolio@uniurb.it

---

Come diceva Nanni Moretti in *Palombella rossa*, “Le parole sono importanti”. Lo ricordo sempre ai miei studenti, anche se di solito non li schiaffeggio quando sbagliano. Allora cominciamo dalle parole. Se pronuncio la parola ‘inquisizione’, a chi ascolta si presenteranno alla mente una serie di immagini tra il violento e il morboso: roghi, corpi nudi e martoriati, torture, sangue... (se avete poca fantasia, potete provare a fare una ricerca per immagini digitando ‘inquisizione’ su Google).

La parola ‘inquisizione’, considerata dal punto di vista etimologico, non ha nulla di tutto ciò. Deriva dal latino *inquirere*, che significa, molto semplicemente, “ricercare”, “fare un’indagine”. In sostanza, raccogliere prove. La differenza tra procedura accusatoria e procedura inquisitoria – benché l’opposizione netta tra le due sia ormai considerata troppo schematica da parte degli storici del diritto – è stata definita anche come una diversità nel metodo di raccolta delle prove. Si tratta, come si intuisce facilmente, di una definizione un po’ anodina, che corre il rischio di occultare ben altre differenze nei rapporti tra gli uomini e la giustizia. Ma prendiamola per buona, provvisoriamente. E chiediamoci semplicemente, per prima cosa, che cosa sono ‘le prove’. Nell’italiano contemporaneo, la parola ‘prova’ ha almeno due significati: 1) la prova in senso giudiziario, appunto: prova di colpevolezza, o di innocenza; 2) prova nel senso, sia ampio che ristretto, di verifica: ‘nella vita bisogna superare molte prove’.

### 1. IL SISTEMA PROBATORIO NELLA PROCEDURA ACCUSATORIA

Questo doppio significato si accorda bene con alcune caratteristiche del processo accusatorio. Com’è noto, nell’antico diritto germanico e anglosassone, quando un procedimento arrivava a un punto morto e non si era riusciti a provare né l’innocenza, né la colpevolezza dell’accusato, si ricorreva al ‘giudizio di Dio’, più comunemente noto come ‘ordalia’ (Bartlett). Dopo svariati riti pu-

rificatori, che spesso contemplavano anche esorcismi praticati sugli elementi naturali impiegati, all'accusato veniva fatto prendere in mano un ferro rovente, col quale doveva percorrere alcuni passi. Deposito il ferro, la mano gli veniva fasciata. Trascorso un certo numero di giorni, le bende venivano tolte. Se la mano non presentava ferite, significava che Dio aveva preso le parti dell'innocente, guarendolo col suo intervento, e viceversa. Altre varianti prevedevano che l'accusato infilasse una mano in una caldaia di acqua bollente, oppure ancora che il suo corpo venisse legato e immerso nell'acqua gelida di un fiume.

Si trattava dunque di una prova, che l'accusato poteva superare o non superare. Nella lingua inglese, questo tipo di prova viene chiamato significativamente *trial*, che è, oggi, anche il termine con cui si indica in generale un procedimento giudiziario. Il processo, dunque, può essere considerato anche come una grande 'prova' attraverso cui l'accusato – l'imputato, nel caso della procedura inquisitoria – deve passare.

L'ordalia venne condannata dai pontefici romani in due riprese: nel 1215, col IV Concilio Lateranense, e poi ancora nel 1222 (Gaudemet). A poco a poco, il suo uso venne tralasciato e, nei paesi in cui la procedura accusatoria non venne soppiantata dai nuovi metodi inquisitori, sostituito dal verdetto di una giuria, basato sul contraddittorio – pubblico e orale – tra le parti in causa. Si tratta di caratteristiche che i giuristi inglesi rivendicavano orgogliosamente come facenti parte delle "antiche libertà" della loro nazione e che sarebbero poi state invocate anche durante la rivoluzione americana e poste a fondamento delle nuove leggi degli Stati Uniti.

Alcuni storici hanno osservato che in realtà nel sistema della giuria, che è comunque più 'razionale' dell'ordalia, sopravvive qualcosa dell'imper scrutabilità del giudizio di Dio (Langbein 1974: 132-3). Non solo, infatti, le persone in una giuria erano molte e diverse fra loro, ma, almeno agli inizi, non si trattava di professionisti del diritto, bensì di 'uomini comuni'. In quanto tali, essi dovevano venire persuasi da quanto vedevano e udivano in tribunale ed è fin troppo facile osservare come la persuasione possa far leva su elementi non solo razionali, ma anche, per fare un solo esempio, emotivi e affettivi.

Possiamo quindi trarre due conclusioni provvisorie: 1) che anche il verdetto della giuria è una 'prova' da superare; 2) che la procedura accusatoria ha un sistema probatorio tendenzialmente debole.

## 2. IL SISTEMA PROBATORIO NELLA PROCEDURA INQUISITORIA

Nella quasi totalità dell'Europa continentale, a partire dal tardo medioevo si impose la procedura inquisitoria, elaborata dalla Chiesa per sconfiggere le

eresie catara e valdese e che venne poi adottata a poco a poco anche dai poteri secolari. Nella procedura inquisitoria, ciò che sostituì l'ordalia fu l'interrogatorio sotto tortura (Langbein 1977; Sbriccoli 1991, 1998 e 2001; Brambilla).

Nel cosiddetto 'processo romano-canonico', di norma per condannare un imputato occorre una di queste due prove: 1) la sua confessione (che i giuristi consideravano 'la regina delle prove'); 2) due testimonianze dirette e perciò indipendenti l'una dall'altra.

Ma due testimonianze dirette sono spesso assai difficili da ottenere. E d'altra parte, il processo per eresia – che rappresenta la ragion d'essere della procedura inquisitoria – richiedeva di per sé una confessione da parte dell'imputato. Dato che l'eresia veniva definita dai canonisti come "error intellectus voluntarius" (Carena 1636: 5; cfr. Errera 2000: 277-8), infatti, l'unico che poteva rivelarla al giudice era l'imputato stesso. Di qui la necessità non solo della confessione, ma anche della tortura, che in questo senso è definibile come un mezzo per produrre una prova<sup>1</sup>. Naturalmente si trattava di un mezzo violento. Era il ribaltamento totale della massima "nemo tenetur se detegere" ("nessuno può essere obbligato a incolparsi") cara ai romanisti. Per questo, in molti provvedimenti legislativi e anche nei manuali di procedura, l'interrogatorio sotto tortura è circondato da avvertimenti cautele, che sarebbe fin troppo facile per noi oggi definire ipocriti. L'imputato – si diceva – può essere sottoposto a tortura soltanto se sussistono "gravi indizi" contro di lui; e si finì anche per stabilire una gerarchia tra indizi – sufficienti per torturare, ma non per emanare una sentenza di condanna – e prove – indispensabili per una sentenza definitiva.

### 3. MATERIALE E IMMATERIALE NELLA PRODUZIONE DELLE PROVE

Dunque, sia l'ordalia che la tortura erano al tempo stesso 1) dei metodi di raccolta delle prove (di innocenza o di colpevolezza); 2) delle prove esse stesse (nel senso di 'prove da superare'). Anche la tortura, infatti, era una prova al pari dell'ordalia: se l'imputato la superava senza confessare, poteva venire assolto.

Un'altra caratteristica che accomuna tortura e ordalia è che entrambe erano delle prove di tipo fisico, corporale. Dell'ordalia si è detto. Ma anche la fisicità della tortura fa irruzione nelle carte inquisitoriali, in cui, secondo regole che venivano puntualmente rispettate, il notaio doveva verbalizzare scrupolosamente persino i gemiti dell'imputato (questa invadenza dello scrit-

---

<sup>1</sup> La confessione dell'imputato era necessaria anche in previsione del suo pentimento e della conseguente abiura e riconciliazione con la Chiesa.

to è un'altra delle caratteristiche che distinguono la procedura inquisitoria da quella accusatoria).

La violenza fisica, dunque, aveva un ruolo importante e un effetto determinante su qualcosa che fisico non era, o almeno non era del tutto. Da un lato, infatti – quello più ovvio – essa serviva per produrre parole (la confessione); ma, dall'altro, poteva anche servire per eliminare l'effetto delle parole. Di un imputato che aveva resistito alla tortura senza confessare, infatti, si diceva che aveva 'purgato gli indizi' (ovvero, di solito, le parole dei testimoni a carico). Si trattava quindi di una sorta di sostituzione: una prova fisica da superare per l'imputato, al posto della prova che il giudice avrebbe dovuto produrre per dimostrarne la colpevolezza. Tutto questo – sia detto per inciso – avvicinava il processo, in particolare il processo inquisitorio, al duello d'onore, il quale del resto aveva le proprie origini nel duello giudiziario, cioè in una forma di ordalia (Dall'Olio). Anche nel duello un'entità immateriale – l'onore – veniva difeso o 'provato' attraverso una sfida in cui la violenza fisica aveva un ruolo centrale.

#### 4. LA PRODUZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE NEL PROCESSO DI STREGONERIA

Ma le prove non erano sempre fatte di parole (d'altra parte, le parole stesse possono essere considerate una realtà a doppia faccia, con un aspetto corporeo e uno immateriale). Ad un certo momento della sua lunga storia, persino il tribunale dell'inquisizione, che giudicava in cause di eresia ed era quindi abituato a valutare 'errori dell'intelletto', si trovò a dover regolamentare un tipo di processo che, pur riguardando un fatto classificabile come 'eretico', aveva degli aspetti fisici e materiali molto consistenti. Stiamo parlando dei processi di stregoneria, reato nei confronti del quale la precisione e la razionalità della costruzione delle prove tipica della procedura inquisitoria produsse un'attenzione scrupolosa a tutti i dati che occorreva verificare per dar credito a un'accusa (Romeo; Lavenia 2001 e 2005).

Vale la pena, a questo proposito, di leggere un lungo brano tratto da un manuale per inquisitori, che il suo autore – il domenicano Eliseo Masini – a sua volta ricavò da un'istruzione inviata agli inquisitori d'Italia da parte della Congregazione del Sant'Ufficio, l'organo che da Roma vigilava sull'operato dei commissari operanti negli stati italiani:

Difficile per certo ed intrigata molto è la materia delle Streghe; e perché assai sovente s'ha per le mani e agevolmente ancora vi si può in ogni modo errare, abbiamo voluto averne qui special trattato.

Diciamo adunque brevemente, [...] che in procedendosi contro alle streghe non deve l'inquisitore venire né a carcerazione, né ad inquisizione, né a tortura, se prima non è manifesto e provato giudizialmente il corpo del delitto, cioè il maleficio. E a verificare negli atti il corpo di cotal delitto [...], non basta provare che il preteso maleficiato sia stato o sia di presente infermo, o pur anco sia morto; atteso che <sup>2</sup> l'infermità e morte regolarmente non provengono dal solo maleficio, ma possono da molt'altre cagioni naturali originarsi, e per ciò bisogna esaminare i medici ch'hanno curato l'infermo e diligentemente interrogarli in giudizio della qualità del male e di tutti gli accidenti e circostanze d'esso, e domandarli se per arte della medicina possano conoscere che l'infermità sia o possa essere naturale, riducendosi il tutto giuridicamente nel processo [...].

Oltre a ciò deve il giudice, avanti che venga alla carcerazione della pretesa strega, diligentemente considerare tutti gl'indizi che si hanno contro di lei e non muoversi al carcerarla per la sola denuncia del preteso maleficiato, e degli attinenti d'esso <sup>3</sup>, se non vi è qualche probabile causa sufficientemente provata nel processo, onde ragionevolmente possa l'animo di lui <sup>4</sup> piegarsi a credere che la donna accusata abbia voluto commettere così fatto delitto; o almeno non vi è contro di lei qualche indizio grave similmente provato nel processo.

Avverta il giudice di fare [...] nell'atto della carcerazione, accurata e diligente perquisizione della casa e stanza della donna inquisita, con l'assistenza del notaio <sup>5</sup>, ma però senza l'intervento di persone o famigliari del preteso maleficiato, acciocché fraudolentemente non si supponga <sup>6</sup> qualche cosa dinotante maleficio <sup>7</sup> in grave danno della pretesa rea. E in detta perquisizione si notino puntualmente dal notaio tutte le cose ritrovate nei luoghi dell'abitazione e nelle case di essa, tanto a favore del Fisco <sup>8</sup>, quanto a giovamento della rea, come immagini di santi, corone della Beatissima Vergine, officii divini, libri di divozione, cedole della Sacra Comunione <sup>9</sup>, acqua santa, palme benedette e altre cose simili. E se gli troveranno olii, polvere, grasso <sup>10</sup> e simili, si facciano considerare dai periti, ad effetto di conoscere, se possano servire ad altro fine che di maleficio.

Non faccia il Giudice gran forza sopra le cose trovate dai famigliari del maleficiato nei materassi, capezzali e origlieri <sup>11</sup>, come sono certi invogli o di lana o di penna, che dal continuo rivolgersi di detti mobili possono anche formarsi, ovvero per inconsiderazione de' maestri <sup>12</sup> esservi stati fin da principio mescolati. Nemmeno si

---

<sup>2</sup> Dato che.

<sup>3</sup> Cioè dei parenti o degli amici della presunta vittima del maleficio.

<sup>4</sup> "Di lui": cioè del giudice.

<sup>5</sup> Cioè del notaio addetto alla verbalizzazione degli atti del processo.

<sup>6</sup> (Qui e in seguito): "supporre" = portare, collocare.

<sup>7</sup> Cioè qualche oggetto che faccia pensare a un maleficio.

<sup>8</sup> A favore dell'accusa, cioè quindi elementi di colpevolezza.

<sup>9</sup> Certificati attestanti l'avvenuta (obbligatoria) comunione annuale.

<sup>10</sup> "Olii" e "grasso" in particolare, secondo la trattatistica tradizionale sulla stregoneria, potevano essere gli unguenti magici usati dalle streghe per recarsi al sabba.

<sup>11</sup> "Capezzali e origlieri": testate del letto e cuscini.

<sup>12</sup> Cioè degli artigiani che hanno fabbricato i materassi.

lasci muovere dal ritrovarsi alle volte in detti mobili qualche ago, perché, dove son donne, non è maraviglia che si possano in spazio di tempo molti aghi racchiudere in simili masserizie. Oltre che per opra del Demonio vi possono esser stati posti, acciocché si creda esservi maleficio, come pur avviene nell'esorcizzare che gli spiritati<sup>13</sup> sembrano alcuna volta di vomitare simili invogli, chiodi, aghi, vetri e altre cose, le quali è impossibile che tengano nel corpo, come in effetto non ve le tengono, ma il Demonio le suppone alla bocca degli ossessi per far credere che siano maleficiati e indi ne venga qualcheduno indebitamente molestato.

Quindi si vede quanto restino ingannati quegli esorcisti che richiedono al Demonio, esorcizzando, in che modo egli sia entrato nel corpo dell'ossesso, e rispondendo egli che vi è entrato per maleficio, successivamente gli domandano chi sia l'autore di esso maleficio, laonde il Demonio, bugiardo e nemico della quiete umana, spesse volte risponde d'esservi entrato per maleficio fatto dalla tale e tal persona, nel tale e tal cibo e bevanda; e per accertare di ciò maggiormente l'esorcista e gli altri, suppone alla bocca dell'ossesso alcune cose simili a quella, in cui dice essere stato fatto il maleficio, e molt'altre cose, come di sopra è stato detto; e perciò sopra le parole del Demonio non deve farsi alcun fondamento [...].

Non siano facili i giudici a procedere contra ad alcuna donna per la mala fama d'essa in materia di maleficio; perché, sebbene l'indizio della mala fama peraltro è di gran momento<sup>14</sup>, nondimeno in questa materia per l'odio che si ha comunemente contro alle streghe, facilmente si leva cotal fama contro a qualche donna, massimamente quando è vecchia e brutta [...].

Di più avvertano i giudici che, quantunque alcuna donna resti convinta<sup>15</sup> o confessa d'aver fatti incanti e sortigli a scopo amatorio, ovvero per vincere i malefici od a qualsivoglia altro effetto, non segue però necessariamente ch'ella sia strega formale, potendo il sortilegio farsi senza formale apostasia<sup>16</sup> al Demonio, tutto che si renda di ciò sospetta o leggermente o veementemente. E strega formale deve riputarsi ed è colei ch'avrà fatto patto col Demonio e, apostatando dalla fede, con i suoi malefici o sortilegi danneggiato una o più persona, in guisa che ne sia loro seguita per cotali malefici o sortilegi la morte [...].

Non si radano i peli, ovvero capelli di tali donne, né abbiano i giudici considerazione s'elleno siano dure al gittar lagrime, masime ne' tormenti, perché tal indizio è leggerissimo, anzi di niun momento<sup>17</sup>.

Non passi mai la tortura un'ora, anzi non vi giunga, se la causa non è gravissima e gl'indizi urgentissimi.

Sopra il tutto hanno ad avvertire i giudici, che quando simili donne cominceranno

---

<sup>13</sup> Indemoniati.

<sup>14</sup> Di grande importanza.

<sup>15</sup> Cioè quando la sua colpevolezza viene mostrata dalle prove.

<sup>16</sup> Apostasia: reato più grave della stessa eresia, in quanto comporta il rinnegare l'intera fede cristiana e non uno o più "articoli" di essa.

<sup>17</sup> Anche queste circostanze (la presenza del "marchio del demonio" sul corpo degli imputati, o la mancata emissione di lacrime durante la tortura) venivano invece considerati indizi importanti dalla trattatistica tradizionale sulla stregoneria.

a confessare l'apostasia al Demonio e l'esser andate ai giuochi del Diavolo<sup>18</sup>, non potendosi per altra via provare il corpo del delitto che per la loro propria confessione, non si faccia loro alcuna suggestione<sup>19</sup>, ma si procuri che raccontino da se stesse tutta la serie del fatto e in che modo da prima vi furono indotte, del tempo e altre circostanze: perché in questo modo si potrà vedere se la lor confessione sia verisimile o no. E confessando esse qualche circostanza o particolarità che possa verificarsi<sup>20</sup>, non tralascino i giudici di far diligenza per averne altronde la verità, acciocché più verisimile renda la loro confessione circa l'apostasia e i giuochi diabolici; perché se tali circostanze non si verificassero, anzi si scoprissero false, potrebbe dubitarsi della verità di tal confessione seguita forse o per forza della tortura, che pur è rimedio fallace, o per suggestione d'alcuno, per tedio della carcere, o per credenza che si debba più facilmente perdonare il delitto, il che pur talvolta è avvenuto. E in caso che confessando l'apostasia come sopra, nominassero alcuni complici in detta apostasia e giuochi diabolici, non si tenga conto del loro detto, per le ragioni che altrove si diranno. E perché talvolta accade che le madri, o nodrici<sup>21</sup> povere, tenendo nel proprio letto i lor piccioli bambini, miseramente gli soffochino e poscia, temendo di male, dicano essere stati guasti dalle streghe, abbiano in ciò grand'avvertenza i giudici, né si lascino indurre a credere ciò che da esse vien loro mentitamente rappresentato. [...]

Se una strega [...] deponrà contro ad un'altra di delitto commesso in tempo ch'essa deponente era in quella diabolica tragedia<sup>22</sup>, e dirà d'aver ciò veduto, allora non fa indizio veruno, non solamente alla tortura, poscia che neanche due potrebbero ciò con loro deposizioni adoperare, ma neppure a qualsivoglia speciale inquisizione contro alla nominata: perché le streghe, mentre si trovano in quelle sacrileghe danze, dalle illusioni del diavolo ingannate, vengono per arte diabolica, o pure stimano di vedere molte cose finte e false. Onde non si deve in modo alcuno di così fatta deposizione tenere un minimo conto: anzi, male e ingiustamente farebbero i giudici a procedere in tal caso contro alle nominate (Masini 1665: 150-155, 275).

Se le parole significano qualcosa, ciò che si può dedurre da questo documento è che la procedura inquisitoria, pur essendo uno strumento nato per combattere gruppi e individui considerati 'nemici pubblici' e quindi fortemente sbilanciato a favore del potere contro i 'devianti', produsse un sistema di acquisizione e – soprattutto – di valutazione delle prove molto solido e razionale. Ciò contribuì a far sì che negli Stati italiani – al pari che in Spagna – la persecuzione giudiziaria contro le streghe, pur presente e operante, fosse nell'età moderna molto meno cruenta che in altre aree d'Europa (Romeo; Tedeschi 1983 e 1987).

---

<sup>18</sup> Cioè al sabba.

<sup>19</sup> Cioè, non si dia loro alcun suggerimento ("suggestione") durante l'interrogatorio.

<sup>20</sup> Cioè che possa essere provata (o smentita) attraverso un'indagine.

<sup>21</sup> Balie.

<sup>22</sup> Ancora il sabba.

## BIBLIOGRAFIA

- Bartlett, R. (1980), *Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal*, Oxford, Oxford University Press.
- Brambilla, E. (2000), *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino.
- Carena, C. (1636), *Tractatus de modo procedendi in causis S. Officii*, Cremonae, apud Marc'Ant. Belpierum.
- Dall'Olio, G. (2006), «Chiamato a me di me stesso testimonio». Infamia e disonore nei processi d'inquisizione», in *Lucrezia Borgia. Storia e mito*, a cura di Michele Bordin e Paolo Trovato, Firenze, Olschki, 195-207.
- Errera, A. (2000), *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna, Monduzzi.
- Gaudemet, J. (1980), «Les ordalies au Moyen Age: doctrine, législation et pratique canoniques» (1965) in Id., *La société ecclésiastique dans l'Occident médiéval*, London, Variorum, XV.
- Langbein, J.H. (1974), *Prosecuting Crime in the Renaissance*, Cambridge (Mass), Harvard University Press.
- Langbein, J.H. (1977), *Torture and the Law of Proof. Europe and England in the Ancien Régime*. Chicago-London, Chicago University Press.
- Lavenia, V. (2001), «Anticamente di misto foro». Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna», in *Inquisizioni. Percorsi di ricerca*, a cura di G. Paolin, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 34-80.
- Lavenia, V. (2005), «Tenere i malefici per cosa vera». Esorcismo e censura nell'Italia moderna», in *Dal torchio alle fiamme. Inquisizione e censura: nuovi contributi dalla più antica biblioteca provinciale d'Italia*, a cura di Vittoria Bonami, Salerno, Artigrafiche Sud, 129-172.
- Masini, E. (1665), *Il manuale degli inquisitori, ovvero Pratica dell'ufficio della Santa Inquisizione*, pref. di Attilio Agnoletto, Milano, Xenia (titolo originale ed edizione del volume da cui è stato tratto il testo del 1990: *Sacro Arsenale ovvero pratica dell'Ufficio della Santa Inquisitione, nuovamente corretto et ampliato*, in Bologna, 1665, ad istanza del Baglioni).
- Romeo, G. (1990), *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Firenze, Sansoni.
- Sbriccoli, M. (1991), «Tormentum idest torquere mentem». Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale», in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur e A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 17-32.
- Sbriccoli, M. (1998), «Vidi communiter observari'. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII», *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 27, 231-268.

- Sbriccoli, M. (2001), "Giustizia negoziata, giustizia egemonica: riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale", in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba e G. Schwerhoff, Bologna, Il Mulino, 345-364.
- Tedeschi, J. (1983), "Inquisizione romana e stregoneria. Un' "istruzione" dell'inizio del XVII secolo sulla corretta procedura processuale", in Id., *Il giudice e l'eretico. Studi sull'inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997, 125-136.
- Tedeschi, J. (1987), "La questione della magia e della stregoneria in due manuali inquisitoriali del XVII secolo", in Id., *Il giudice e l'eretico. Studi sull'inquisizione romana*, Milano, Vita e Pensiero, 1997, 137-152.

## ABSTRACT

This essay focuses on some characteristics of the inquisitorial trial, comparing it with the accusatory procedure. The inquisitorial trial, which resulted in almost inevitable torture of the accused, is certainly in our eyes an injustice and a violation of the legal rights that are essential for us in a proper procedure. However, the care with which the evidence was produced and examined by the institutions that adopted the inquisitorial procedure deserves to be emphasized, especially for the consequences it had in certain types of imaginary crime such as witchcraft.